

zione tra quelle che sono posizioni categoriche o speculative, e quelle che sono concrete e complesse e cangevoli e viventi tendenze e istituti. Con che il lavoro del De Ruggiero è diventato più e non meno filosofico: filosofico nel senso buono che è (mi si condoni il bisticcio) quello del buon senso, e in guisa assai conforme all'ingegno dell'autore, il quale è più spiccatamente storico, e verso le discettazioni filosofiche concettuali ha mostrato sempre una certa impazienza, spacciandosene e giovandosene come di una generica orientazione (discutibile, come altra volta ho mostrato, in certe proposizioni), per correre verso la considerazione politica e storica, che fortemente lo attirava.

Gli accade, in questo tuffarsi nella storia, di venire anche a darmi ragione in certi miei concetti speculativi, i quali senza quel salutare tuffo (come più volte ho avvertito) non è dato bene intendere, e che egli contrastava o negava in astratta speculazione: come quello della distinzione del momento economico e del momento etico. I quali due momenti sarà agevole ora riconoscere sotto le metafore della sua presente distinzione d'interessi « inferiori » e d'interessi « superiori », di libertà « al plurale » e di libertà « al singolare », e nella sua benefica polemica contro la confusione tra classe economica e partito politico, rappresentanza d'interessi e rappresentanza d'ideali, che ora malamente si cerca di contaminare. Con quale risultato? Con l'unico di far percepire quella diversità e la correlativa antinomia: come si è visto nelle discussioni a cui porgono materia certi disegni di riforme costituzionali, proposte da una commissione alla quale il buon senso popolare diè subito per ischernò il nome di « commissione dei Soloni », e (cosa curiosa) come è subito apparso nel seno stesso di quella commissione, che si è divisa in parti opposte, secondo che si affermasse la ineluttabile distinzione o si volesse la cervelotica confusione.

Il libro del De Ruggiero, dopo un'opportuna introduzione sui precedenti del liberalismo nel secolo decimottavo, si allarga a esporre, con la scorta della migliore letteratura sui vari argomenti, le forme storiche di esso nel secolo decimonono, il liberalismo inglese, francese, tedesco e italiano, e, infine, lo esamina nella condizione e nei dibattiti presenti. Un'utile bibliografia, che invita a particolareggiare e approfondire le cognizioni di punti particolari della trattazione, chiude il volume, vivo e agile nonostante la sua mole.

B. C.

ERNST LANDSBERG. — *Zur ewigen Wiederkehr des Naturrechts* (estr. dall'*Archiv für Rechts und Wirtschaftsphilosophie*, XVIII, 3, 1925, pp. 33).

Occasione a questo scritto è la prolusione del Del Vecchio sull'appello che implicitamente si farebbe nel nostro Codice civile al diritto-naturale, tesi che fu già esaminata in questa rivista (XIX, 186-7) e dimo-

E. LANDSBERG, *Zur ewigen Wiederkehr des Naturrechts* 307

strata illusoria e dovuta al grande ma alquanto illegittimo amore che il Del Vecchio ancora nutre pel « diritto naturale ». Il Landsberg, invece, ne trae motivo per unirsi al Del Vecchio nella richiesta di una restaurazione di diritto naturale, così discreditato da un secolo in qua e col quale intrattenere relazioni sembra (com'egli stesso ricorda) a molti giuristi e studiosi del diritto reato *contra bonos mores*. Senonchè lo stesso Landsberg rimane alquanto imbarazzato o smarrito innanzi alle lezioni della storia effettiva e riconosce che ciò che si descrive negli ideali del diritto naturale risponde solo alle condizioni della civiltà europea o di alcuni secoli di questa civiltà (p. 31). E, con questo, si ritornerebbe alla tesi opposta, dei negatori del diritto naturale, i quali appunto lo considerano come l'astrazione di una storia o di un ideale storico. Per quale ragione il Landsberg, con altri, non sa rassegnarsi al definitivo superamento filosofico del diritto naturale? Piuttosto che una ragione, credo che si potrebbero addurre motivi, che spuntano nelle stesse sue parole (vedi pp. 26 e 31 n): il primo, la preoccupazione da professore di filosofia del diritto, che, senza il diritto naturale, venga a mancare alla filosofia del diritto il suo speciale apriori; e il secondo, la riluttanza del giurista a non accettare quelle pur logiche ampliamenti del concetto di legge, che riescono inutili al suo mestiere. Ma è evidente che, per filosofare con rigore, bisogna abbandonare gl'interessi sentimentali o di dignità del professore, e uscire fuori dei particolari interessi pratici del giurista: si tratta di problema speculativo, e non già didascalico nè pratico. Se il Landsberg ciò facesse, accoglierebbe senza difficoltà la teoria dell'economicità o utilità del diritto, la cui superiore istanza non è in un fantastico diritto naturale o razionale, ma nella morale, che di continuo si concreta nel diritto senza per questo distruggerne l'originalità e l'efficacia. Verso questa soluzione, che gli sembra una vanamente desiderata « quadratura del circolo », egli manda, in verità, un sospiro di consenso, subito poi represso; ma forse non l'avrebbe represso, se avesse pensato che, come il circolo è stato riconosciuto non quadrabile linearmente, così quel problema dei rapporti tra utilità e moralità, tra diritto ed etica, non è trattabile coi metodi classificatori della logica intellettualistica, ma solo con quelli di sviluppo, di gradi e di opposizione della logica speculativa. Che se di questa non si vuol sapere, se si continuerà a porre l'uno accanto all'altro diritto ed etica e, accanto al concetto filosofico e da esso distinto, un altro concetto che si chiama ideale o modello, ebbene, niente di male: il problema non sarà risoluto, e continuerà a formare (secondo le disposizioni d'animo) il perpetuo tormento o il perpetuo balocco dei trattatisti del diritto.

B. C.